


REGIONE PIEMONTE

DIREZIONE REGIONALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE

	Programma Operativo Regionale “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” F.E.S.R. 2014/2020	Obiettivo tematico 1 – Ricerca, Sviluppo tecnologico e Innovazione Obiettivo specifico I.1b.1 Incremento delle attività di innovazione delle imprese Azione I.1b.1.2 Regolamento (UE) n. 651/2014
---	--	---

Azione di coordinamento MANUNET II
Bando regionale
“AGEVOLAZIONI A SOSTEGNO DI PROGETTI TRANSNAZIONALI
DI RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE
NELL’AMBITO MANIFATTURIERO”
Codice bando: I.1b.1.2
BANDO ANNO 2016

Approvato con Determinazione dirigenziale n. 20 del 19 gennaio 2016 del Responsabile della Direzione regionale Competitività del sistema regionale

SCHEMA TIPO DI GARANZIA FIDEIUSSORIA PER RICHIESTA DELL’EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE IN ANTICIPAZIONE

NB: " Dette garanzie possono essere prestate dalle banche, dalle imprese di assicurazione iscritte all’IVASS e autorizzate all’emissione di polizze fideiussorie e da intermediari finanziari vigilati iscritti ex art. 107 vecchio TUB e ex art. 106 nuovo TUB, che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che siano a ciò autorizzati e vigilati dalla Banca d’Italia e presenti nelle banche dati della stessa. Sono esclusi gli intermediari finanziari stranieri che non hanno sede legale e direzione generale situate nel territorio della Repubblica.

La fideiussione, escutibile a prima richiesta, deve essere intestata a Finpiemonte, che agisce in nome proprio, ma per conto della Regione Piemonte nel recupero del credito.”.

Garanzia n.
PREMESSO

- che l'amministrazione regionale attua i presenti interventi coerentemente con quanto previsto:
 - dalla Decisione della Commissione Europea C (2015) n. 922 del 12 febbraio 2015 che ha approvato la partecipazione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) a cofinanziamento del Programma Operativo (P.O.R.) della Regione Piemonte, a titolo dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per il periodo 2014/2020 e s.m.i. ;
 - dal Reg. n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sulle attività dei Fondi strutturali per il periodo 2014/2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
 - dal Reg. n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e ss.m.ii, che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
 - dal Reg. n. 288/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
 - dal Reg. n. 1290/2013 che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006;
 - dalla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE);
 - dal Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e s.m.i pubblicato sulla G.U.U.E. L187 del 26 giugno 2014;
 - dalla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02);
 - dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa);
 - dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c) , della l. 15 marzo 1997, n. 59);
 - dalle le norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2014-2020;
 - dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

- dall' art. 5-bis del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 27, dedicato al rating di legalità per le imprese;
- dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 20 febbraio 2014, n. 57 (Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell'art. 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27);
- dal provvedimento dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato 4 dicembre 2014 (Modifiche al Regolamento attuativo in materia di rating di legalità).

– che la Regione Piemonte, con Deliberazione di Giunta Regionale N. 48-2658 del 21/12/2015 ha definito i contenuti generali della misura.

– che la Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale del Responsabile della Direzione Competitività del Sistema regionale n. 20 del 19/01/2016 ha approvato il Bando.

–

– che il progetto denominato _____, presentato dal Consorzio/dall'Associazione Temporanea di Impresa, di cui è Capofila _____, è risultato ammesso a contributo sul Bando di cui sopra, come risulta da atto di concessione approvato n. ___ del _____;

– che il suddetto raggruppamento, costituito in data _____ repertorio n° _____, è composta dai seguenti soggetti:

- 1) _____(Capofila)
- 2) _____(partner)
- 3) _____(partner)
- 4) _____(partner)
-
- n) _____(partner)

– che ai sensi del punto 3.3 del Bando è prevista la possibilità di erogare un acconto di importo pari al 40% dell'ammontare del contributo concesso previa presentazione di polizza fidejussoria irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta;

- che il Signor _____ nato a _____ il _____

Cod. Fiscale _____, nella sua qualità di legale rappresentante di _____, con sede legale in _____, P. IVA n. _____,

iscritta nel Registro delle imprese di _____ al n. _____,

ha richiesto a Finpiemonte SpA, in qualità di organismo responsabile del controllo e della erogazione dei contributi, il pagamento anticipato di Euro _____ (Euro _____),

corrispondente al ___% dell'ammontare del finanziamento di propria competenza, concesso a titolo di contributo alla spesa dal Finpiemonte SpA con comunicazione n. _____ del _____;

- che detto pagamento anticipato è condizionato alla preventiva costituzione di una cauzione mediante garanzia fideiussoria per un importo pari all'anticipazione erogata, maggiorato di un interesse pari al tasso di riferimento UE¹ vigente alla data valuta dell'erogazione, rideterminato ad intervalli di un anno, secondo il regime dell'interesse composto, a garanzia della realizzazione dell'investimento nonché dell'eventuale restituzione dell'importo anticipato ove risultasse che il contraente non aveva titolo a richiederne il pagamento in tutto o in parte, ovvero nel caso in cui il contributo venga revocato per inosservanza da parte del contraente, delle prescrizioni dettate dal Bando relativamente all'esecuzione delle attività progettuali, oppure nel caso di rinuncia al contributo da parte del contraente;

TUTTO CIÒ PREMESSO

La Società /Banca _____ partita IVA _____
con sede legale in _____ iscritta nel registro delle
imprese di _____ al numero _____, autorizzata dal Ministero
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ad esercitare le assicurazioni del Ramo
cauzione nella persona del legale rappresentante pro tempore/procuratore speciale
_____ nato a _____, il
_____, dichiara di costituirsi, come in effetti si costituisce, Fideiussore nell'interesse
del Contraente _____ a favore di, dichiarandosi con il Contraente
solidalmente tenuto per l'adempimento dell'obbligazione di realizzazione dell'investimento
nonché della restituzione delle somme anticipate erogate, secondo quanto descritto in
premessa, automaticamente aumentate di interessi, imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura
sopportati da in dipendenza del recupero, secondo le condizioni più oltre specificate,
fino a concorrenza della somma massima di Euro _____ (Euro
_____), maggiorata di un interesse pari al tasso di riferimento UE²
vigente alla data valuta dell'erogazione, rideterminato ad intervalli di un anno, secondo il regime
dell'interesse composto.

CONDIZIONI GENERALI DELLA GARANZIA

1. Durata della garanzia

La garanzia ha durata di sei mesi con espresso riconoscimento di rinnovo automatico fino alla data in cui Finpiemonte abbia ricevuto e verificato (autorizzando lo svincolo della garanzia) una rendicontazione di spesa almeno pari all'importo dell'anticipazione. Qualora entro trenta giorni dalla predetta scadenza non sia pervenuta al Fidejussore da parte di Finpiemonte la comunicazione di svincolo, la garanzia si intende automaticamente prorogata per un ulteriore semestre. Nel caso di concessione di proroghe del termine del completamento dell'investimento entro i suddetti termini, il contraente si impegna ad adeguare la durata della garanzia. Tale adeguamento non potrà, comunque, superare i 24 mesi. Qualora ne ricorrano le condizioni, Finpiemonte può disporre lo svincolo anticipato, parziale o totale, della garanzia dandone comunicazione al Contraente beneficiario del contributo ed al Fidejussore.

¹ Tasso stabilito periodicamente dalla Commissione Europea, in applicazione della Comunicazione 2008/C 14/02 (pubblicata sulla GUUE in data 19/01/2008), da applicarsi secondo le modalità stabilite all'art. 11 del Reg. (CE) n. 794/2004, come modificato dal Reg. (CE) n. 271/2008.

² Tasso stabilito periodicamente dalla Commissione Europea, in applicazione della Comunicazione 2008/C 14/02 (pubblicata sulla GUUE in data 19/01/2008), da applicarsi secondo le modalità stabilite all'art. 11 del Reg. (CE) n. 794/2004, come modificato dal Reg. (CE) n. 271/2008.

2. Garanzia prestata

Il Fidejussore garantisce a Finpiemonte, fino alla concorrenza dell'importo assicurato, il pagamento delle somme che Finpiemonte richiederà ai beneficiari delle somme erogate a titolo di anticipo.

3. Richiesta di pagamento

In caso di inadempienza del contraente, la garanzia potrà essere escussa, anche parzialmente, facendone semplice richiesta scritta al Fidejussore mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Sarà in ogni caso considerata inadempienza del contraente la mancata presentazione, da parte di quest'ultimo, dell'adeguamento della durata della garanzia nei termini previsti all'articolo 1 delle presenti "condizioni generali".

4. Modalità di pagamento

Il pagamento dell'importo richiesto da Finpiemonte, sarà effettuato dal Fideiussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità per il Fidejussore di opporre a Finpiemonte alcuna eccezione, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi, di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente o di mancato adeguamento della durata della garanzia.

5. Rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contraente ed alle eccezioni

La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civile e di quanto contemplato all'art. 1957 cod. civ., volendo ed intendendo il Fidejussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino all'estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242-1247 cod. civ. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti di Finpiemonte.

6. Foro competente

Le parti convengono che per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti della Regione Piemonte o di il foro competente è quello di Torino.

_____, li _____

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni dei punti seguenti delle condizioni generali:

4. Modalità di pagamento

5. Rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contraente ed alle eccezioni

6. Foro competente.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

N.B. LA PRESENTE GARANZIA FIDEIUSSORIA DEVE ESSERE RILASCIATA NELLA FORMA DELL'ATTO PUBBLICO OVVERO DELLA SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA